



Polizia Locale

ORDINANZA n°268 del 3 settembre 2008

IL SINDACO

Considerato che, il fenomeno dell'accattonaggio è sensibilmente aumentato rispetto al passato ed è divenuto motivo di allarme e turbativa per la collettività, sia per la numerosità delle persone coinvolte sia per la petulanza delle richieste, che spesso sconfinano in vere e proprie azioni di molestie.

Rilevato che in molti casi l'accattonaggio viene effettuato con l'utilizzo di minorenni, anche neonati, o mostrando o simulando menomazioni fisiche allo scopo di impietosire i cittadini ed ottenere più facilmente dazioni in denaro.

Rilevato che la tutela dei minorenni impone un deciso contrasto al loro coinvolgimento in un'attività che non può in alcun modo giovare alla loro crescita ed educazione, tenendoli lontani dalla scuola e dai servizi di tutela messi a disposizione dai Servizi Sociali.

Considerato che le persone impegnate nell'accattonaggio, soprattutto i cittadini stranieri, sono spesso vittime della criminalità, che ne organizza l'attività sfruttando la loro difficoltà per trattenere gran parte di quanto ricevuto in elemosina, in alcuni casi anche mediante una vera e propria riduzione in schiavitù.

Rilevato che si è diffusa nei parcheggi una particolare forma di accattonaggio, che simula l'aiuto nelle manovre di parcheggio ma che in realtà tende ad intimorire le persone facendo, ipotizzare possibili danni alla propria incolumità o danneggiamenti alle auto posteggiate.

Rilevato che queste forme di accattonaggio si rivelano particolarmente moleste, per insistenza e strumentalità, nei confronti delle persone che si recano presso i locali cimiteri, le diverse strutture ospedaliere /sanitarie e nei luoghi destinati all'esercizio del culto, ma anche all'interno e in prossimità dei mercati cittadini, nelle aree prospicienti le stazioni ferroviarie, davanti o in prossimità degli ingressi degli esercizi commerciali, degli uffici pubblici e degli istituti bancari ed ancora ponendo in pericolo l'incolumità loro e di quegli utenti delle strade, spesso distratti dalle richieste di denaro avanzate, presso talune intersezioni cittadine.

Ritenuto per quanto evidenziato, necessaria l'adozione di provvedimenti volti a contrastare forme improprie di accattonaggio lungo le strade cittadine e con ciò tutelare la cittadinanza rispetto ai negativi riflessi considerati.

Visto l'art.54 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 come novellato dal D.L. 23.05.2008 n°92 convertito con legge 24.07.2008 n°125,

Visti gli artt. 1 e 2 del D.M. 05.08.2008, del Ministero dell'Interno "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ed ambiti di applicazione",

Visto l'art.7 bis del D.Lgs 18.08.2000 N°267,

Visto l'art.16 della Legge 24.11.1981 n°689 come modificato dall'art.6 bis della Legge 24.07.2008 n°125 di conversione del D.L. 23.05.2008 n°92,

Visto il regolamento del Comune di Rho per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni delle ordinanze, approvato dalla G.C. con atto n°24 il 06.05.2003,divenuto esecutivo il 20.05.2003.

ORDINA

E' vietato l'accattonaggio nei luoghi di seguito elencati:

- All'interno e nei pressi dei Cimiteri locali;
- Nei pressi delle Strutture ospedaliere/sanitarie;
- In prossimità dei luoghi destinati all'esercizio del culto;
- Nei pressi e all'interno dei mercati cittadini;
- In prossimità degli ingressi degli esercizi commerciali, degli uffici pubblici e. degli istituti bancari;
- Nelle aree prospicienti le stazioni ferroviarie;
- Nei parcheggi e presso gli incroci stradali.

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D.Lgs 18.08.2000 n° 267.

Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n°689.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutiva.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano, alla Questura di Milano, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Milano, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, alla Polizia Provinciale di Milano.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Roberto Zucchetti